



F35 (cacciabombardieri di quinta generazione, capaci di trasportare anche ordigni nucleari con bassa rilevabilità da parte dei sistemi radar)

**UNA ANTICIPAZIONE:
SEMI - PRESIDENZIALISMO
CONTRO SISTEMA PARLAMENTARE**

***Il Presidente della Repubblica: decide il (mio) Governo.
Il Parlamento: no, (alla fine) decido io.***

(Sottolineature in rosso grassetto corsivo dei curatori)

Presidenza della Repubblica

Roma, 3 luglio 2013

COMUNICATO

Il Presidente Napolitano ha presieduto il Consiglio Supremo di Difesa

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha presieduto oggi, al Palazzo del Quirinale, una riunione del Consiglio Supremo di Difesa.

Alla riunione hanno partecipato: il Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta; il Ministro degli Affari Esteri, Emma Bonino; il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano; il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni; il Ministro della Difesa, Mario Mauro; il Ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato; il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Luigi Binelli Mantelli. Hanno altresì presenziato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Filippo Patroni Griffi; il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, Donato Marra; il Segretario del Consiglio Supremo di Difesa, Gen. Rolando Mosca Moschini.

Il Consiglio, nel riaffermare il ruolo

Camera dei Deputati

Mercoledì 26 giugno 2013, seduta n. 41

MOZIONE 1-00125

presentato da SPERANZA Roberto; co-firmatari BRUNETTA Renato (Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente); DELLAI Lorenzo (Scelta civica per l'Italia), PISICCHIO Nino (Misto – Centro Democratico), FORMISANO Aniello (Misto – Centro Democratico).

(Approvata).

La Camera,

premesso che:

i fondamenti del nostro «modello di difesa» sono contenuti nella Costituzione, con particolare riferimento all'articolo 11 che recita: «l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e

insostituibile delle Forze Armate, ha esaminato i principali scenari di crisi e l'andamento delle missioni internazionali, anche in vista del decreto autorizzativo per il quarto trimestre, che sarà in linea con gli impegni assunti nella prima parte dell'anno, confermando una sensibile riduzione di presenze e di oneri rispetto al passato.

Con riferimento al processo di riforma dello strumento militare, si è rilevato come l'attuazione della Legge 244/2012 debba riflettere indirizzi strategici e linee di sviluppo delle capacità e delle strutture coerenti con le sfide, i rischi e le minacce che il contesto globale in rapida trasformazione prospetta per il nostro Paese e per la Comunità Internazionale. In tale quadro, la progressiva integrazione europea, in coordinamento con l'evoluzione della NATO, e la realizzazione di capacità congiunte costituiscono presupposti fondamentali per l'approntamento di forze in grado di far fronte efficacemente alle esigenze di sicurezza e di salvaguardia della pace. Questa è la prospettiva da perseguire, anche in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili e dell'entità, da un lato, degli investimenti da effettuare per la sicurezza e la difesa e della gravità, dall'altro, delle esigenze di rilancio della crescita e dell'occupazione.

A parere del Consiglio Supremo, tale visione è conforme allo spirito ed al disposto della legge 244, anche per quanto attiene alle necessità conoscitive e di eventuale sindacato delle Commissioni Difesa sui programmi di ammodernamento delle Forze Armate, fermo restando che, nel quadro di un rapporto fiduciario che non può che essere fondato sul riconoscimento dei rispettivi distinti ruoli, tale facoltà del Parlamento non può tradursi in un diritto di veto su decisioni operative e provvedimenti tecnici che, per loro natura, rientrano tra le responsabilità costituzionali dell'Esecutivo.

favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo», e che a questi fondamenti si uniformano le scelte relative alle Forze armate;

l'articolo 52 della Costituzione: «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica», interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 164 del 1985, riconosce il valore della difesa della Patria anche attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato;

in un mondo sempre più globalizzato, che vede affacciarsi sulla scena nuovi attori in grado di incidere sugli equilibri internazionali e nuovi rischi, è ormai ineludibile per i paesi europei impegnarsi per lo sviluppo di un'effettiva politica estera e di sicurezza comune, in un quadro di collaborazione con le alleanze atlantiche;

la maggior parte dei paesi europei è impegnata ad analizzare le opportunità che possono derivare dall'integrazione europea della difesa, con particolare riferimento alla costituzione di *asset* operativi e addestrativi comuni, finalizzati ad una piena interoperabilità, nonché alla promozione di sinergie industriali finalizzate alla ricerca, sviluppo e produzione di programmi comuni sulla base di accordi di cooperazione o di cooperazione rafforzata;

il prossimo Consiglio europeo di dicembre costituirà un appuntamento fondamentale per dare impulso alla costruzione della Difesa europea e tutti i paesi dell'Unione saranno chiamati, in quella sede, a trovare convergenza e complementarietà, anche con l'obiettivo di ricercare il miglior utilizzo delle risorse disponibili, nell'attuale complesso quadro finanziario generale;

con l'entrata in vigore dell'articolo 4 della

In vista del Consiglio Europeo del prossimo mese di dicembre, si è convenuto che il Governo, che nell'occasione intende promuovere una concreta iniziativa di sviluppo di capacità europee congiunte, puntualizzi, in coordinamento con le Commissioni Difesa, la prospettiva sopra indicata. In tale quadro potranno essere collocate, con adeguate motivazioni, le diverse capacità militari esistenti e da realizzare nonché le relative strutture organizzative, evidenziandone le linee di attuazione congiunta in ambito multinazionale.

Il Consiglio ha ritenuto che tale disegno possa riflettersi in un "Libro Bianco della Difesa" da elaborare, in tempi contenuti, una volta approvati i decreti delegati.

legge n. 244 del 31 dicembre 2012, è stata attribuita al Parlamento la competenza sulla coerenza dell'adozione dei programmi dei sistemi d'arma a seguito di valutazioni riguardanti la situazione geopolitica internazionale, l'individuazione delle sfide strategiche incombenti e, nondimeno, la coerenza e la congruità degli investimenti militari, anche alla luce delle condizioni generali della finanza pubblica e della crisi economica e sociale;

tenuto conto che:

i principali paesi europei hanno avviato processi di revisione delle rispettive Forze armate e che il Parlamento italiano ha approvato la legge di revisione dello strumento militare che delinea Forze armate sostenibili, nel prevedibile quadro finanziario, assicurandone l'efficacia operativa;

considerato che:

secondo i dati riportati nel *Fact Sheet* (aprile 2013) del noto centro *Stockholm International Peace Research Institute* – SIPRI – la spesa militare in Italia si è ridotta del 5,2 per cento tra il 2011 e il 2012, e del 19 per cento tra il 2003 e il 2012, ovvero di gran lunga la maggiore riduzione – unica a «2 cifre» – riscontrata fra i paesi occidentali;

la tematica dell'acquisizione dei sistemi d'arma costituisce solo un aspetto della pianificazione generale della Difesa, di cui la parte più rilevante è costituita dalla complessità delle problematiche inerenti al personale, tenendo conto della riconosciuta specificità;

nell'ambito della razionalizzazione della spesa per investimenti occorre una seria riflessione sul mutamento degli scenari strategici. In questo senso è necessario valutare la compatibilità dei programmi a fronte delle nuove esigenze strategiche per la sicurezza del Paese – rafforzando le capacità operative delle nostre Forze armate – nonché delle risorse disponibili e dei ritorni industriali, anche con riguardo

all'obiettivo di conseguire più elevati livelli occupazionali rispetto a quanto al momento prevedibile;

si rende sempre più necessario il potenziamento delle politiche finalizzate alla prevenzione dei conflitti, da conseguire con puntuali attività di *intelligence* e di rafforzamento delle relazioni diplomatiche fra i vari paesi, nonché con forti azioni di sostegno a favore delle forze armate, della cooperazione internazionale e del volontariato civile e religioso impegnato nei teatri di guerra;

il Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015, all'attenzione del Parlamento, prevede un insieme di programmi di acquisizione di mezzi e sistemi d'arma funzionali a garantire il sistema di difesa nazionale, tra cui la sostituzione dei velivoli aerotattici della marina e dell'aeronautica prossimi alla fine della vita operativa, in coerenza con i compiti istituzionali, e con la legge n. 244 del 31 dicembre 2012, relativa alla delega «per la revisione dello strumento militare nazionale»;

le Commissioni parlamentari competenti hanno manifestato l'intendimento di avviare audizioni ed indagini conoscitive in vista del Consiglio europeo di dicembre, in particolare sui sistemi d'arma destinati alla difesa, per verificare la coerenza della pianificazione dell'investimento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e anche alla luce delle parallele iniziative degli altri paesi europei,

impegna il Governo

a dare impulso, a partire dal Consiglio europeo di dicembre, a concrete iniziative per la crescita della dimensione di Difesa comune europea in una prospettiva di condivisa razionalizzazione della spesa;

al pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, allo scopo di garantire al Parlamento di esercitare le proprie

prerogative;

in particolare, relativamente al programma F35, a non procedere a nessuna fase di ulteriore acquisizione senza che il Parlamento si sia espresso nel merito, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Appendice

Legge 31 dicembre 2012, n. 244

Art. 4

Disposizioni in materia contabile e finanziaria

1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, al fine di incrementare l'efficienza operativa dello strumento militare nazionale, la flessibilita' di bilancio e garantire il miglior utilizzo delle risorse finanziarie:

a) la sezione II del Documento di economia e finanza (DEF), di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, riporta, in apposito allegato, informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del recupero delle risorse realizzato ai sensi della lettera d) del presente comma, e sulle previsioni di reindirizzamento delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo;

b) la legge di stabilita', nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei dati afferenti il recupero di risorse riportati nel DEF, provvede alla regolazione delle grandezze previste dalla legislazione vigente in termini di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i vari settori di spesa del Ministero della difesa, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi di stabilita', razionalizzazione e redistribuzione delle risorse;

c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare sono destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalita' di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacita' operative;

d) nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria. Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni ai sensi della legislazione vigente riferite ad attivita' di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla ripartizione delle disponibilita' dei predetti fondi, fermo restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa;

e) nelle more del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge potranno prevedere per un periodo massimo di tre anni la sperimentazione di una maggiore flessibilita' gestionale di bilancio connessa al mantenimento in efficienza dello strumento militare e al sostenimento delle relative capacita' operative. Resta fermo il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per finanziare spese correnti;

f) nelle more del riordino di cui all'articolo 51, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la massima trasparenza della spesa, il suo monitoraggio nel corso dell'anno e di agevolare l'accertamento dei risparmi di cui alla lettera d) del presente comma, sono

attivate, anche mediante apposite convenzioni, procedure volte ad assicurare la certezza e la tempestiva disponibilita' al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle informazioni allo scopo necessarie.

2. Al codice dell'ordinamento militare sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 536 e' sostituito dal seguente:

«Art. 536 (Programmi). - 1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume:

a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;

b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.

2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:

a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria;

b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti possono essere adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma non puo' essere adottato. In ogni altro caso, il Governo puo' procedere all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano di impiego pluriennale di cui al comma 1.

5. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4 e' svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa»;

b) nella sezione II del capo I del titolo III del libro terzo, dopo l'articolo 549 e' aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 549-bis (Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate). - 1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attivita' di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o piu' aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o piu' funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosita' predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalita' di gestione dei fondi accreditati e le modalita' di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo».

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.